

COMUNE DI GRUARO
- Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

PARTE I - Organizzazione del Consiglio Comunale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità	pag. 2
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	pag. 2
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio	pag. 2
Art. 4 - La sede delle adunanze	pag. 2

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze	pag. 4
Art. 6 - Adunanze per la convalida degli eletti	pag. 4
Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente	pag. 4

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione e attribuzioni	pag. 5
--------------------------------------	--------

CAPO IV - COMMISSIONI COMUNALI

Art. 9 - Costituzione delle Commissioni comunali composte da soli Consiglieri	pag. 6
Art. 10 - Compiti delle Commissioni comunali	pag. 6
Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni comunali	pag. 7
Art. 12 - Pubblicità dei lavori delle Commissioni comunali	pag. 7
Art. 13 - Prerogative delle Commissioni comunali	pag. 7
Art. 14 - Incarichi di studio alle Commissioni comunali	pag. 8
Art. 15 - Costituzione delle Commissioni comunali composte anche da membri non Consiglieri	pag. 8

PARTE II - I Consiglieri comunali

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 - Riserva di legge pag. 10

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

Art. 17 - Entrata in carica - Convalida pag. 11
Art. 18 - Dimissioni pag. 11
Art. 19 - Decadenza e rimozione dalla carica pag. 11
Art. 20 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze pag. 12
Art. 21 - Sospensione dalle funzioni pag. 12

CAPO III - DIRITTI

Art. 22 - Diritto d'iniziativa pag. 14
Art. 23 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze,
mozioni e ordini del giorno pag. 14
Art. 24 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale avanzata
da un quinto dei Consiglieri pag. 15
Art. 25 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi pag. 16
Art. 26 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti pag. 16
Art. 27 - Diritto di sottoporre le deliberazioni al controllo di
legittimità pag. 17

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo pag. 18
Art. 29 - Divieto di mandato imperativo pag. 18
Art. 30 - Partecipazione alle adunanze pag. 19
Art. 31 - Astensione obbligatoria pag. 19
Art. 32 - Responsabilità personale pag. 19

CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali pag. 20
Art. 34 - Funzioni rappresentative pag. 20

PARTE III - Funzionamento del Consiglio comunale

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art. 35 - Competenza pag. 22

Art. 36 - Avviso di convocazione - Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti	pag. 22
Art. 37 - Ordine del giorno	pag. 23
Art. 38 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità	pag. 23
Art. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini	pag. 24
Art. 40 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	pag. 24

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41 - Deposito degli atti	pag. 25
Art. 42 - Adunanze di prima convocazione	pag. 25
Art. 43 - Adunanze di seconda convocazione	pag. 25
Art. 44 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere	pag. 26
Art. 45 - I Consiglieri scrutatori - Designazione e funzione	pag. 26

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46 - Adunanze pubbliche	pag. 28
Art. 47 - Adunanze segrete	pag. 28
Art. 48 - Adunanze "aperte"	pag. 28

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49 - Comportamento dei Consiglieri	pag. 30
Art. 50 - Ordine della discussione	pag. 30
Art. 51 - Comportamento del pubblico	pag. 31
Art. 52 - Ammissione dei funzionari e consulenti in aula	pag. 31

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 - Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Ordini del giorno	pag. 32
Art. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine	pag. 33
Art. 55 - Discussione - Norme generali	pag. 33
Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 34
Art. 57 - Fatto personale	pag. 34
Art. 58 - Termine dell'adunanza	pag. 34

CAPO VI - LE VOTAZIONI

Art. 59 - Modalità generali	pag. 36
-----------------------------	---------

Art. 60 - Votazioni in forma palese	pag. 37
Art. 61 - Votazioni per appello nominale	pag. 37
Art. 62 - Votazioni segrete	pag. 37
Art. 63 - Esito delle votazioni	pag. 38
Art. 64 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 39

CAPO VII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 65 - La partecipazione del Segretario all'adunanza	pag. 40
Art. 66 - Il verbale dell'adunanza	pag. 40
Art. 67 - Verbale - Deposito - Approvazione	pag. 40

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Entrata in vigore	pag. 42
-----------------------------	---------

- PARTE I -

**ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale e' disciplinato dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 , (che in seguito viene indicato anche con l'acronimo T.U.E.L.) dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 38 del citato Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento vanno presentate in forma scritta al Sindaco che, sentito il Segretario Comunale, provvederà a risolverle entro la data di riunione del Consiglio Comunale.

2. L'interpretazione della norma regolamentare ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 3 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attivita' con la convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono di regola, in apposita sala, presso la sede municipale.

2. La parte principale della sala, arredata con dignita' ed adeguatamente attrezzata, e' destinata ai componenti del Consiglio comunale. Uno spazio apposito e' riservato al pubblico, assicurando allo

stesso la possibilita' di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Presidente, quando sia necessario, dispone che la riunione avvenga in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicita'.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede municipale viene esposta la bandiera dello Stato, affiancata da quelle dell'Unione europea e regionale.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 5 Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco e', per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza e' assunta dal Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore anziano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto.

Art. 6 Adunanze per la convalida degli eletti

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti, sono presiedute dal Sindaco.

Art. 7 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignita' del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facolta' di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Assicura il mantenimento dell'ordine. Puo' disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine. Puo' sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialita', intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, l'Organo di revisione economico finanziaria, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 Costituzione e attribuzioni

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capo del gruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 125 del T.U.E.L..
7. **I Capi-gruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei capi-gruppo che è l'organo conduttivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.**
8. **Il Sindaco ha facoltà di convocarla per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza politica.**

CAPO IV COMMISSIONI COMUNALI

Art. 9

Costituzione delle Commissioni comunali composte da soli Consiglieri

1. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni comunali, permanenti o temporanee, composte da soli Consiglieri in rappresentanza della maggioranza e minoranza consiliare con competenze, modalita' di funzionamento e pubblicita' dei lavori da definire con la deliberazione di istituzione delle medesime.

2. Con apposita deliberazione consiliare viene costituita la Commissione di controllo e garanzia composta da soli consiglieri, ai sensi dell'art. 11, comma 4°, dello Statuto. La Commissione predetta:

- a) e' composta da **cinque** membri, **due** dei quali espressi dai gruppi consiliari di minoranza. Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio comunale con voto limitato a un solo candidato;
- b) in caso di dimissioni o decadenza o per altra necessita' di sostituzione di un componente della Commissione di controllo e garanzia, il Capogruppo segnala il sostituto al Presidente del Consiglio comunale e alla sua nomina provvede il Consiglio stesso;
- c) il Presidente della Commissione di controllo e garanzia, che deve appartenere a un gruppo consiliare di minoranza e viene eletto dal Consiglio Comunale.

Art. 10

Compiti della Commissione comunale di controllo e garanzia

1. Alla Commissione consiliare di controllo e garanzia compete l'esame delle proposte di deliberazione consiliare sulle materie, per le quali i responsabili dei servizi hanno espresso parere non favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L., o il Segretario comunale, previa richiesta del Sindaco, abbia espresso parere di non conformita' della proposta deliberativa alle leggi o statuto o regolamenti.

2. Compete, altresì, alla Commissione di controllo e garanzia, esprimere il proprio parere su provvedimenti di annullamento anche parziale disposti dal Comitato Regionale di Controllo su deliberazioni del Consiglio comunale. In tal caso la Commissione accerta se l'annullamento per vizio di legittimita' sia avvenuto nel rispetto dell'art. 133 del T.U.E.L. anche al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

3. Sono, inoltre, di competenza della Commissione di controllo e garanzia l'esame di eventuali segnalazioni di irregolarita' di gestione dell'Ente rilevate dall'Organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett e).

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Presidente riunisce la Commissione affinche' esprima il parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta o entro il diverso termine stabilito dal Sindaco. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale puo' prescindere dal parere.

Art. 11

Funzionamento delle Commissioni comunali

1. La prima riunione e' convocata dal Sindaco e deve essere fissata entro venti giorni dalla data in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti, compreso il Presidente.

2. Le convocazioni successive sono fatte dal Presidente della Commissione, anche su richiesta di **due** dei componenti o del Sindaco. L'invio della convocazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi dieci giorni.

3. La convocazione e' fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai componenti almeno **cinque** giorni prima della riunione.

4. L'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti e' inviato anche al Sindaco e agli assessori competenti nelle materie da trattare.

5. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato nella seduta successiva alla sua nomina.

6. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. La funzione di segretario della Commissione e' svolta da un dipendente comunale qualificato in relazione agli argomenti da trattare e alle conoscenze giuridico-amministrative richieste, o, in via eccezionale da un membro della Commissione stessa se ritenuto necessario dal Presidente.

8. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione, con facolta' di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.

Art. 12

Pubblicita' dei lavori delle Commissioni comunali

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, salvo che il loro Presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone o lo imponga l'interesse del Comune.

2. Il registro delle adunanze di ciascuna Commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione stessa.

3. Il registro delle adunanze e' pubblico. Il Presidente della Commissione decide quali parti di esso siano riservate.

Art. 13

Prerogative delle Commissioni comunali

1. Per l'accesso agli atti del Comune necessari ai propri lavori, la Commissione si avvale del Segretario comunale, per il tramite di chi funge da segretario della Commissione.

2. Le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente, l'audizione di persone che siano in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

Art. 14

Incarichi di studio alle Commissioni comunali

1. Il Consiglio comunale puo' conferire incarichi di studio alle Commissioni comunali indicate al precedente art. 9, su questioni specifiche.

2. La Commissione in tal caso puo' avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni, nominati dal Sindaco, **sentiti i componenti della Commissione.**

Art. 15

Costituzione delle Commissioni comunali composte anche da membri non Consiglieri

1. Il Consiglio comunale puo' istituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni comunali composte anche da membri non Consiglieri comunali, con funzioni consultive e di proposta sulle materie che di volta in volta saranno stabilite con la deliberazione consiliare di individuazione e nomina delle stesse.

2. Le Commissioni di cui al presente articolo, salvo diversa disposizione consiliare in sede di istituzione delle medesime, saranno composte dal Sindaco o Assessore delegato per materia e da sei componenti di nomina consiliare di cui quattro designati dalla maggioranza e due designati dalla minoranza consiliare. La deliberazione di istituzione potra' prevedere anche ulteriori componenti senza diritto di voto.

3. Per le Commissioni predette trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni comunali di cui agli articoli precedenti.